

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 042 DEL 04.02.2013

OGGETTO: POLIZIA URBANA – AGENZIE D’AFFARI PREVISTE DALL’ART. 115 DEL R.D. 18.06.1931 N. 773. ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

L’anno duemilatredecim il quattro del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	
MOSCAROLA GIACOMO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

POLIZIA URBANA – AGENZIE D’AFFARI PREVISTE DALL’ART. 115 DEL R.D. 18.06.1931 N. 773. ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 115 del Regio Decreto 18/6/1931 n.773 “Approvazione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (T.U.L.P.S) , ai sensi del quale non possono aprirsi agenzie di affari senza la licenza del Questore;

Visto l’art. 116 del sopracitato R.D. 18/6/1931 n.773 che prevede che il Questore può subordinare il rilascio della licenza di cui all’articolo precedente al deposito di una cauzione;

Atteso che il D. Lgs.vo 31 marzo 1998 n. 112, all’art. 163, ha disposto il trasferimento ai Comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S.;

Vista la determinazione dirigenziale n. 67/2001 con la quale, a seguito del trasferimento delle funzioni, il Comune ha mantenuto l’istituto del deposito cauzionale per l’apertura delle agenzie d’affari prevedendo, come modalità di adempimento, il versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale o la presentazione di atto fideiussorio da sottoscrivere presso istituti assicurativi o bancari;

Considerato:

- che l’attività di agenzia di affari non è più soggetta a rilascio di licenza ma, nell’ottica della semplificazione amministrativa, può essere svolta previa presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, come modificato dalla L. 122/2010;
- che la richiesta del deposito cauzionale da parte del soggetto pubblico competente in ordine all’istruttoria, è, nell’art. 116 del T.U.L.P.S., già prevista come facoltativa, oltre ad essere collegata ad un atto autorizzatorio oggi non più esistente;
- che tale adempimento costituisce un aggravio di procedimento ed un onere per il privato operatore, in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa e di liberalizzazione delle attività economiche, cui non corrisponde un sostanziale interesse pubblico, non indicando, la norma originaria, la fattispecie di utilizzo di tale garanzia ;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, non più opportuno subordinare l’attività delle agenzie di affari al deposito di una cauzione;

Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 del d. Lgs. n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile, ai sensi del citato art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di eliminare, per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano integralmente, l'obbligo del deposito di una cauzione per l'esercizio dell'attività di agenzia di affari di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
 2. di rinunciare, in relazione alle attività esistenti ed ai procedimenti già istruiti e conclusi presso la Questura, al deposito cauzionale e alla fideiussione bancaria o assicurativa, autorizzando, per quanto necessario, lo svincolo delle cauzioni e delle fideiussioni prestate;
 3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-